

COMUNE DI BELFIORE

PROVINCIA DI VERONA

STATUTO

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO PUBBLICATO NEL B.U.R.
DELLA REGIONE VENETO N. 55 DEL 25/05/1992 ALLA LEGGE
N. 81/1993, MODIF. DALLA LEGGE N. 415/93, ED AL D.LGS. N.
29/93, MODIF. DAL D.LGS. N. 470/1993.
MODIF. ART. 1 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215 CON
PUBBLICAZIONE BUR REGIONE VENETO N. 44 DEL 24/05/2013.**

INDICE

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

Art. 2 – Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

Art. 3 – Collaborazione

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Titolo II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5 – Sede Comunale

Titolo III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 6 – Gli organi del Comune

Art. 7 – Il Consiglio Comunale

Art. 8 – Diritti e poteri dei Consiglieri

Art. 9 - Doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 10 – Gruppi Consiliari

Art. 11 - Dimissioni dei Consiglieri

Art. 12 – Lavori del Consiglio

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 14 – Ordine del giorno delle sedute

Art. 15 – Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

Art. 16 – Voto palese e segreto

Art. 17 – Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

Art. 18 – Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

Art. 19 – Astenuti e schede bianche e nulle

Art. 20 – Consigliere anziano

Art. 21 – Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari

Art. 22 – Commissioni di indagine

Art. 23 – Rappresentanza delle minoranze

Art. 24 – Regolamento interno

Art. 25 – Composizione della Giunta

Art. 26 – Assessori esterni al Consiglio

Art. 27 – Indirizzi generali di Governo

Art. 28 – Dimissioni, decadenza

- Art. 29** – Mozione di sfiducia
- Art. 30** - Competenze generali della Giunta
- Art. 31** – Adunanze e deliberazioni della Giunta
- Art. 32** – Le competenze del Sindaco
- Art. 33** – Il Vice Sindaco
- Art. 34** – Incarichi agli Assessori
- Art. 35** – Astensione obbligatoria
- Art. 36** – Nomine

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 37** – Pari opportunità
- Art. 38** - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
- Art. 39** – Valorizzazione del libero associazionismo
- Art. 40** – Consultazione della popolazione del Comune
- Art. 41** – Referendum consultivo
- Art. 42** – Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
- Art. 43** – Diritto di presentare istanze e petizioni

Titolo V

UFFICI E PERSONALE

- Art. 44** – Principi organizzativi
- Art. 45** - Esecuzione delle deliberazioni
- Art. 46** – Vicesegretario
- Art. 47** – Il Segretario Comunale
- Art. 48** – Il Segretario Comunale e i Responsabili di area
- Art. 49** – Collaborazioni esterne

Titolo VI

SERVIZI

- Art. 50** – Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi
- Art. 51** – Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di aziende e di istituzioni
- Art. 52** – Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
- Art. 53** – Partecipazione a società di capitali
- Art. 54** – Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni Pubbliche
- Art. 55** – Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

Titolo VII
FINANZE E CONTABILITA'

Art. 56 – Il controllo della gestione
Art. 57 – Revisore dei Conti

Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 – Norma transitoria

TITOLO I
I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
OGGETTO DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Belfiore in attuazione della Legge 8 Giugno 1990, n.142, sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2
FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Belfiore svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati anche dalla Costituzione.
2. In particolare riconosce come risorsa e valore fondamentale la famiglia nel suo rapporto col territorio e ad essa farà riferimento nel predisporre piani e programmi dell'Amministrazione.
3. I servizi comunali sono rivolti al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri dell'istituzione familiare. Nel rispetto di tali fini, il Comune di Belfiore opera con efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, favorendo pure la realizzazione della parità uomo-donna anche nel campo della Pubblica Amministrazione, oltreché le iniziative culturali, di educazione e di cooperazione alla pace.
4. Il Comune di Belfiore per arrestare il flusso migratorio verso altri Comuni, specialmente delle nuove famiglie, favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dell'edilizia popolare, pubblica e privata.
5. Il Comune considera altresì il diritto al lavoro dei propri cittadini un valore fondamentale: promuove le condizioni che lo rendano effettivo, facilita l'insediamento di attività produttive, nella salvaguardia di valori dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico e nel rispetto delle economie

tradizionali quali la produzione della frutta e agricola in genere, l'attività industriale, artigianale e commerciale e qualsiasi altra attività che sia in sintonia con i principi stabiliti nel presente articolo.

Art. 3

COLLABORAZIONE

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili, in ottemperanza dei programmi previsti.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme di consultazione con i Comuni contermini.
3. Il Comune promuove altresì – unitamente ad altri Comuni – forme di collaborazione con la Provincia, particolarmente in tema di realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale; nonché fornendo alla stessa proposte nel campo della programmazione economica, territoriale ed ambientale.

Art. 4

STEMMA E GONFALONE

1. Lo Stemma del Comune è rappresentato da: n. 3 fiori di ninfea aperti di cinque petali d'argento gambuti di verde, due decussati ed uno in palo attraversante, su campo rosso, con corona di Comune in argento.
2. Il Gonfalone del Comune ha la foggia seguente:
 - a) dimensioni ml. 0,80 x 1,60;
 - b) drappo interamente di colore bianco;
 - c) stemma come da decreto del Capo del Governo in data 18/02/1934 “di rosso a tre fiori di ninfea aperti di cinque petali d'argento gambuti di verde, due decussati e uno in palo attraversante”;
 - d) scritta “centrata” in argento;
 - e) corona di Comune in argento;
 - f) fronda di alloro di verde con bacche d'oro;
 - g) fronda di quercia di verde con ghiande d'oro;
 - h) nastro centrale tricolore;
 - i) ricami di argento;
 - l) frangia in argento;

- m) cordoni e fiocchi in argento;
- n) “cravatta” con colori nazionali;
- o) Parti metalliche argentate;
- p) velluto in colore bianco-rosso-verde alternati;
- q) bullette in argento.

3. L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5 SEDE COMUNALE

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
2. Il Sindaco, in particolari circostanze, può convocare gli organi del Comune anche in sede diverse dalla Residenza Municipale.

TITOLO III ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 6 GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente, Capo dell’Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 8 DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

- b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
 3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la Segreteria del Comune: la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
 4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
 5. Il Regolamento disciplinerà le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 9

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 10

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro Capogruppo dandone comunicazione al Sindaco.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 11

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 12

LAVORI DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
6. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
8. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco, e, in caso di assenza

anche di questo, dall'altro Assessore. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli Assessori, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal Regolamento.

Art. 14

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 16

VOTO PALESE E SEGRETO

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone o di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere. In tali casi anche la seduta è segreta.
2. Il Regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 17

MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione (che avrà luogo in altro giorno) le sedute sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Art. 18

MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.
2. Quando la proposta ottenga la metà dei voti, la deliberazione si intende non adottata. In tal caso il Presidente potrà disporre seduta stante, e per non più di una volta, la ripetizione della votazione, salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti non vi si opponga.

Art. 19

ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NELLE

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto non si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle non si computano nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 20

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 21

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee per affari particolari, rappresentanti le varie forze politiche elette nello stesso, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 22

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

Art. 23

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto segreto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 24

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 25

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un numero massimo previsto dalla legge per la classe demografica del Comune, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori, sempre nel limite stabilito dal Comune ma anche successivamente nel corso del suo mandato.

3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

(articolo così modificato con D.C.C. n. 9 del 30/04/2013)

Art. 26

ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO

1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e di discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.
3. gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 27

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 28

DIMISSIONI, DECADENZA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del

Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.
6. Il verbale del Consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia viene tempestivamente rimesso a cura del Segretario Comunale al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

7. Sino alla data di insediamento del Commissario Prefettizio le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

Art. 30

COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 31

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 32

LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.
3. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
 - c) nomina la Giunta e può revocarne i componenti;
 - d) nomina, la designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e) nomina i Responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
 - f) promuove la conclusione di accordi di programma;
 - g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
 - h) rilascia le concessioni ed autorizzazioni edilizie;
 - i) convoca e presiede la giunta e il Consiglio Comunale;
 - l) acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente informazioni ed atti anche riservati;
 - m) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 33

IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, il quale lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 34

INCARICHI AGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 35

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale. In tal caso – nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del presente Statuto – egli dovrà essere sostituito, per le riunioni della Giunta Comunale, dall'Assessore di più giovane età; per quelle di Consiglio Comunale da altro Segretario Comunale.

Art. 36

NOMINE

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

Art. 37

PARI OPPORTUNITA'

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, **nella Giunta e** negli organi collegiali interni ed esterni dell'Ente, nonché nelle rappresentanze dell'Amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di **garantire la presenza di entrambi i sessi**.
2. Abrogato.
3. Abrogato.

(articolo così modificato con D.C.C. n. 9 del 30/04/2013)

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38

**ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN
POSSESSO DEL COMUNE**

1. Il Comune ha emanato il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione ed a ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso dell'Ente. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sarà provveduto all'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7/8/1990, n. 241.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/1990, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 39

VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione

di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo Comunale dell'Associazionismo. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta. L'iscrizione a tale Albo sarà condizione prevalente per accedere a finanziamenti pubblici.

Art. 40

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea della stessa consultazione. Degli esiti della consultazione si dà atto nei provvedimenti amministrativi ai quali la consultazione si riferisce.
4. Il Regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alla consultazione di cui al presente articolo.

Art. 41

REFERENDUM CONSULTIVO

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anno dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20 per cento di cittadini residenti nel Comune.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 42

PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democratico garantito, secondo le norme del Regolamento.

Art. 43

DIRITTI DI PRESENTARE ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini, singoli o associati, quale forma di espressione della partecipazione alle attività generali dell'Ente, possono comunque rivolgere all'Amministrazione istanze di intervento, richieste di notizie, sollecitazioni di determinazioni, segnalazioni di bisogni su richiesta scritta.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di dare risposta ad esse, se di propria competenza, entro 30 giorni, oppure di trasmetterle all'organo competente il quale dovrà al riguardo provvedere nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.

3. Per il raggiungimento delle finalità previste e programmate dal presente Statuto, l'Amministrazione può richiedere pareri agli organismi associativi interessati al provvedimento.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 44 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'Amministrazione Comunale si articola in uffici all'interno di aree omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun ufficio e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il Responsabile dell'area organizza il lavoro dei dipendenti uffici secondo criteri di efficienza, ed è responsabile dei servizi alla stessa attribuiti e dei relativi procedimenti.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 45 ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai Responsabili dei singoli uffici.

Art. 46

VICSEGREARIO

1. Il Comune può dotarsi di un Vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i Responsabili di area, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 47

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di area e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

Art. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DI AREA

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il Segretario Comunale e ai Responsabili di area spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Al Segretario Comunale e ai Responsabili di area spetta, ad ognuno per la propria competenza, la direzione degli uffici e dei servizi e la gestione del relativo personale. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, nonché delle norme di legge e del contratto di lavoro, il Regolamento e l'organizzazione di cui all'art. 51 comma 1° Legge n. 142/1990 specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali previste nei precedenti commi.

5. Il Segretario Comunale, nel rispetto dalla Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è, in ogni caso, l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta Comunale.
7. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 49

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati cui l'Ente non può far fronte con personale in servizio, il Sindaco conferisce incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente, attraverso apposita convenzione a termine, durata, luogo, oggetto e compenso.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma possono avere per oggetto l'assistenza tecnica relativa all'uso ed assetto del territorio, alla gestione economico-finanziaria, alle attività sociali e culturali, alla statistica ed informatica ed alle attività produttive e relative ai servizi.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 50

FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

Art. 51

NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Revisori del Conto, i dipendenti del Comune e delle aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 52

ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composta dal Presidente e da due Consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 53

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro

del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 54

PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 55

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un Assessore da esso delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

**TITOLO VII
FINANZE E CONTABILITA'**

Art. 56

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Sono componenti del controllo di gestione:
 - a) La revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
 - b) L'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione.

3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 57

REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
3. Il Revisore dei Conti ha la collaborazione del Segretario Comunale e/o del Responsabile del Servizio che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Il Revisore dei Conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti in esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6. Il Sindaco può invitare il Revisore dei Conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58

NORMA TRANSITORIA

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.
2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della Legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla Legge citata.

Approvato con D.C.C. N. 6 del 07/03/1995. Pubblicato sul B.U.R. del 26/05/1995 n. 49. Esecutivo dal 26/06/1995